

## STUDIO LEGALE –COMMERCIALE - TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

### **A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI**

#### **Oggetto: LE NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MOD. F24**

Nell'ambito del DL n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", è stata disposta la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto già previsto per la compensazione del credito IVA (trimestrale/annuale).

In particolare, ora, la compensazione dei predetti crediti, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata soltanto successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale. È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un "differimento" della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con conseguente aggravio in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all'Erario.

Il citato Decreto ha inoltre esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione del mod. F24 contenente compensazioni di crediti d'imposta.

Recentemente, "allo scopo di agevolare l'applicazione delle [nuove] disposizioni", l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 31.12.2019, n. 110/E ha fornito i primi chiarimenti in merito e individuato i codici tributo utilizzabili nel mod. F24, evidenziando quelli riferiti a crediti per i quali sussiste l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e quelli per i quali il mod. F24 va presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia.

#### **UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF/IRES/IRAP**

Come accennato, l'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal citato DL n. 124/2019, prevede ora che

"la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge".

**Di conseguenza, per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi a imposte dirette/imposte sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.**

La limitazione non è riferita all'ammontare del credito risultante dal mod. REDDITI/IRAP bensì all'importo del credito utilizzato.

Così, ad esempio, se il credito IRPEF è pari a € 8.000, la limitazione non opera qualora lo stesso sia utilizzato in compensazione orizzontale fino a € 5.000. Raggiunto tale limite, le compensazioni successive sono consentite dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la verifica del limite di € 5.000 "sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24".

Pertanto, la limitazione in esame non opera per la compensazione c.d. “verticale/interna”, ossia tra crediti e debiti riferiti alla medesima imposta, relativi a periodi d’imposta successivi a quello di maturazione dei crediti stessi, ancorché esposta nel mod. F24.


Resta fermo che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti tributari (IVA/IRAP/IRPEF/IRES) per un importo superiore a € 5.000 annui richiede la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità (salvo per i soggetti ISA con punteggio almeno pari a “8”, per i quali è previsto l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti tributari di importo non superiore a € 20.000).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (DRE Lombardia) nel corso del recente incontro di inizio anno, al fine di consentire al contribuente di “anticipare” la presentazione della dichiarazione il software di compilazione/controllo sarà reso disponibile nel mese di maggio.

La stessa Agenzia ha precisato che per la compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta non sussiste l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione (mod. 770).

#### DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come previsto dal citato DL n. 124/2019, le nuove regole sono applicabili “con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019” ossia, ai crediti che scaturiscono dal mod. REDDITI/IRAP 2020.



#### Residuo credito 2018

Come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 110/E in esame, l’utilizzo in compensazione, anche per importi superiori a € 5.000 annui, dei crediti IRPEF/IRES e relative addizionali, imposte sostitutive e IRAP 2018 può essere effettuato fino al termine di presentazione della dichiarazione del 2019 (mod. REDDITI/IRAP 2020).

Nel momento in cui i residui crediti 2018 confluiscono in tale dichiarazione si “rigenerano” divenendo crediti 2019, con conseguente assoggettamento alla limitazione.

#### ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA

Come accennato, a seguito della modifica del comma 49-bis dell’art. 37, DL n. 223/2006 ad operadel DL n. 124/2019, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del mod. F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, è esteso:

- ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. Di conseguenza, ora, è necessario l’utilizzo dei predetti servizi per il recupero, tramite compensazione, oltre che delle eccedenze di versamento delle ritenute, anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

Come rammentato dall’Agenzia il recupero da parte del sostituto d’imposta delle eccedenze di versamento di ritenute/somme rimborsare ai dipendenti deve necessariamente transitare nel mod. F24; non è infatti possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi versamenti di ritenute;

- ai soggetti “privati” (non titolari di partita IVA). Di fatto, ora, i servizi telematici dell’Agenzia devono essere

## STUDIO LEGALE –COMMERCIALE - TRIBUTARIO

utilizzati per la presentazione dei mod. F24 contenenti compensazioni a prescindere dal possesso o meno della partita IVA.

L'obbligo in esame sussiste indipendentemente dall'importo utilizzato in compensazione.

Al fine di meglio definire l'ambito applicativo della suddetta novità, l'Agenzia, nella citata Risoluzione n. 110/E, ha precisato che l'obbligo riguarda le compensazioni di crediti identificati dai codici tributo riportati nella specifica Tabella, relativi a:

- IRPEF/IRES e relative addizionali;
- imposte sostitutive;
- IRAP;
- IVA;
- agevolazioni/crediti riportati nel quadro RU del mod. REDDITI;
- sostituti d'imposta (ad esempio, crediti da conguaglio di fine anno/di fine rapporto, crediti da conguaglio assistenza fiscale, Bonus Renzi € 80, crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, crediti da mod. 770).

Restano esclusi dalla previsione gli "altri crediti" (ad esempio, relativi ai contributi previdenziali).

Va inoltre evidenziato che l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici "non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24".

È pertanto confermato che l'utilizzo dei servizi telematici non risulta obbligatorio in presenza di una compensazione "verticale".

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile	
		ante DL n. 124/2019	post DL n. 124/2019
Mod. F24 "a debito" <b>senza</b> compensazione	Privato	Modello cartaceo ovvero servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) ovvero servizi bancari (remote / home banking)	
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) ovvero servizi bancari (remote / home banking)	
Mod. F24 con saldo " <b>a zero</b> "	Privato Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)	
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) ovvero servizi bancari (remote / home banking)	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)	
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione di " <b>altri</b> " crediti (ad esempio, contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) ovvero servizi bancari (remote / home banking)	

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, il mod. F24 “a zero” va presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia.

Le modalità di presentazione del mod. F24, collegate alla qualifica del contribuente (titolare di partita IVA/privato) e alla presenza o meno di compensazione, possono quindi essere così sintetizzate (nella tabella non viene considerato il sostituto d’imposta).

#### **DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

Come disposto dal citato DL n. 124/2019, le nuove regole sono applicabili “con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”.

Di conseguenza, per i crediti maturati nel 2018 restano ferme le precedenti modalità e pertanto il soggetto privato può presentare il mod. F24 contenente compensazioni (semprechè non “a zero”) utilizzando i servizi telematici delle banche / Poste.

Va evidenziato che per i sostituti d’imposta si è posta la questione dell’operatività delle nuove regole con riferimento ai crediti “maturati” nel 2019, tra i quali il rimborso da mod. 730 e il Bonus Renzi € 80.

Infatti, considerato che il DL n. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, le stesse dovevano risultare applicabili già da tale data.

Tuttavia, tenendo conto del termine di 60 giorni di operatività di nuovi adempimenti previsto dall’art. 3, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), si potrebbe ritenere che l’obbligo in esame decorra dal 27.12.2019, con la conseguenza che ai fini dell’utilizzo in compensazione da parte del sostituto d’imposta dei predetti crediti sia necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia dai mod. F24 presentati dal 16.1.2020.

In caso di utilizzo di un canale telematico diverso da quello richiesto (bancario/postale o di altro soggetto in luogo di quello dell’Agenzia delle Entrate) non è prevista una specifica sanzione. In tal caso si ritiene applicabile la sanzione (residuale) da € 250 a € 2.000 ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

#### **CONTROLLI DELL’AGENZIA SULLE COMPENSAZIONI “A RISCHIO”**

Per effetto di quanto disposto dall’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.

Qualora a seguito di tale attività di controllo i crediti indicati nel mod. F24 risultino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, il nuovo comma 49-quater del citato art. 37, introdotto dal DL n. 124/2019, prevede che:

- l’Agenzia comunichi entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso il mod. F24;
- è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari a:
  - 5% dell’importo, per importi fino a € 5.000;
  - € 250 per importi superiori a € 5.000;

per ciascuna delega non eseguita (va evidenziato che nella versione originaria del Decreto la sanzione era pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito).

Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati/valutati erroneamente dalla stessa.

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Verona, 16.01.2020.

Lo Studio